



Decreto del Direttore amministrativo nr. 146 del 18/12/2020

Proponente: Dr.ssa Daniela Masini

Settore Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Daniela Masini

Estensore: Sig.ra Alessandra Ricciardi

Oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento dell'accordo quadro per la fornitura di materiale igienico sanitario, a ridotto impatto ambientale, per le strutture di ARPAT, per la durata di quattro anni.

Allegato 1: Avviso

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.201, che definisce, fra le attività del Settore Provveditorato, la predisposizione degli atti di gara per l’acquisizione di beni e servizi di competenza stabiliti in sede di programmazione;

Visto il decreto del Direttore generale n. 107 del 24.07.2020 di approvazione del programma biennale delle forniture e servizi di ARPAT per gli anni 2020-2021, che prevede la fornitura di materiale igienico sanitario per le strutture di ARPAT, CUI n. F04686190481202000010;

Verificato che alla data del 25 settembre 2020 è scaduto l’accordo quadro di durata quadriennale, affidato con decreto del Direttore amministrativo n. 50 del 11.07.2016, alla società "La Casalinda Srl" per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi alla fornitura di materiale igienico di ARPAT;

Preso atto che ARPAT con decreto del Direttore generale n. 65 del 13.05.2020 ha aderito al contratto di Regione Toscana (soggetto aggregatore) di appalto del servizio di pulizia delle proprie sedi nella Regione Toscana, che comprende tra le prestazioni anche la fornitura del materiale igienico sanitario per i servizi igienici;

Verificato che non è attiva alcuna convenzione CONSIP per la fornitura di materiale igienico sanitario necessario ad ARPAT, a cui l’Agenzia può aderire per contratto, per cui si rende necessario provvedere con autonoma procedura a garantire l’approvvigionamento dei prodotti necessari alle strutture (ad eccezione del materiale igienico sanitario per i servizi igienici);

Considerato che non potendo predeterminare il quantitativo esatto delle tipologie di prodotto necessarie, nell’arco dei prossimi quattro anni, la tipologia contrattuale di affidamento più appropriata risulta essere l’Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, da concludersi con un unico operatore economico;

Dato atto, infatti, che l’accordo quadro:

- riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere all’affidamento di volta in volta del servizio in oggetto (prove preselettive), mediante specifici appalti attuativi;
- il valore dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto. Di conseguenza il valore dell’accordo quadro è stato stimato sulla base delle attività previste ed è puramente indicativo, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività svolta. Pertanto, tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l’Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l’affidamento degli appalti attuativi (ordini/contratto) e l’affidatario non potrà pretendere indennizzi o quant’altro in caso di mancato raggiungimento del valore massimo previsto;

Considerato che:

- per ogni appalto attuativo il corrispettivo spettante alla società affidataria sarà determinato dall'applicazione del prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di prodotto, per il quantitativo richiesto stimato per la durata di quattro anni;
- il prezzo offerto dall'affidatario per la fornitura dei prodotti rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro;

Visto l'art. 1, comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione, con modificazioni del D.L. 16.7.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il quale in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente, alla lettera a) l'"affidamento diretto" per importi fino a euro 75.000,00, esclusa IVA, per forniture e servizi, qualora la determina a contrarre o l'atto di avvio del procedimento equivalente sia adottata entro il 31.12.2021 e prevede, altresì, che di norma l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente intervenga entro due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

Tenuto conto che ARPAT, espleta le procedure di acquisto in modalità telematica, tramite l'utilizzo del sistema telematico di acquisto START (oltre che il MePa), e che il ricorso a tale modalità è consentito ai sensi dell'art. 1 Legge 24.12.2012, n. 228 che ha modificato l'art. 1, comma 450 Legge 27/12/2006, n. 296, con la seguente precisazione "...Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2011, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...";

Dato atto che ARPAT non dispone di un "elenco fornitori" e che quindi l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto non può che avvenire mediante interpello aperto a tutti i fornitori del mercato;

Considerato che, in applicazione dei principi di proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa, nonché di trasparenza dell'azione amministrativa, si ritiene di dare avvio ad una procedura finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'accordo quadro (con un solo operatore economico) ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la regolamentazione dell'appalto attuativo avente ad oggetto le forniture in questione;

Ritenuto, quindi, di avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dell'operatore economico con il quale concludere un accordo quadro (con un solo operatore economico), ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario, a ridotto impatto ambientale, per le strutture di ARPAT, per la durata di quattro anni;

Dato atto che si procederà, a tal fine, alla pubblicazione di un apposito avviso aperto a tutti gli operatori del mercato, sul profilo committente di ARPAT, unitamente al Capitolato speciale di appalto (che individua le caratteristiche dei prodotti, sto nonché le modalità che regolano il rapporto contrattuale, all'elenco dei prodotti e al fac-simile della proposta economica (allegati sub "1");

Dato atto che sono stati individuati i prodotti per i quali sono richieste caratteristiche ambientali ed in particolare la caratteristica "ECOLOGICA" che riguarda sia i prodotti in tessuto-carta, che i saponi, e più dettagliatamente:

- per prodotti in tessuto-carta "ecologici" si intendono i prodotti che rispettano i criteri ecologici definiti per l'assegnazione del marchio Ecolabel Europeo (Regolamento CE n. 66/2010) ai prodotti in tessuto-carta (Decisione (UE) 2019/70 della Commissione Europea dell'11 gennaio 2019);

- per saponi “ecologici” si intendono i prodotti che rispettano i criteri ecologici definiti per l'assegnazione del marchio Ecolabel Europeo ai prodotti cosmetici da sciacquare, già “Saponi, shampoo e balsami per capelli” (Decisione della Commissione 2014/893/CE del 9 dicembre 2014).

Dato atto che i prodotti muniti dell'Ecolabel Europeo si presumono conformi alle specifiche tecniche e che ARPAT accetterà qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, intendendo per “organismi riconosciuti” i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili;

Considerato che la procedura, finalizzata all'affidamento diretto, si articola secondo il seguente iter:

- pubblicazione, sul "profilo committente" di ARPAT, dell'avviso di indagine di mercato;
- pubblicazione sul sistema telematico START della documentazione e ricezione delle proposte economiche ;
- esame delle proposte economiche pervenute dagli operatori economici, a cura del RUP, e individuazione della migliore proposta sotto il profilo economico;
- affidamento diretto mediante utilizzo della piattaforma telematica START (ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/006 e s.m.i.);
- verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali dichiarati dall'affidatario;
- stipula del contratto, nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica e con firma digitale, a seguito di riscontro positivo sui controlli;

Considerato che l'avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato che non avvia una procedura di gara, nè comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento e, pertanto, non ha valore vincolante per ARPAT né valore precontrattuale, né gli operatori economici potranno vantare alcuna pretesa al riguardo;

Preso atto che, in mancanza di DUVRI specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., presso le sedi di destinazioni della fornitura, la consegna dei prodotti, avverrà al piano stradale o c/o le portinerie delle strutture di ARPAT;

Ritenuto di individuare quale "Responsabile unico del procedimento", ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Settore Provveditorato e di nominare Responsabili degli appalti attuativi ciascun Responsabile dei Settori amministrativi di Area Vasta;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di avviare, un'indagine di mercato finalizzata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione, con modifiche del D.L. n. 76/2020, all'individuazione dell'operatore economico con il quale concludere un accordo quadro (con un solo operatore economico), ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario, a ridotto impatto ambientale, per la durata di 4 anni;

2. di approvare i seguenti atti della procedura (allegati sub "1"), dando atto che non ricorrono le condizioni per la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.:
 - avviso di indagine di mercato
 - capitolato speciale di appalto
 - elenco prodotti allegato "A" al capitolato speciale di appalto
 - fac-simile proposta economica
3. di dare atto che si tratta di fornitura "a ridotto impatto ambientale" relativamente ai prodotti in carta ed ai saponi, come meglio indicato nella parte narrativa del presente atto;
4. di dare atto, altresì, che si procederà all'indagine di mercato secondo l'iter dettagliato nella parte narrativa del presente atto;
5. di riservarsi di approvare le risultanze dell'indagine di mercato e di disporre l'affidamento all'operatore economico che sarà individuato a seguito della ricezione delle proposte economiche;
6. di dare atto che si procederà alla formalizzazione dell'affidamento, mediante utilizzo della piattaforma telematica START (ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/006 e s.m.i.) e alla stipula del contratto, nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica e con firma digitale, a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dalla società affidataria;
7. di quantificare il valore dell'accordo quadro per la fornitura di materiale igienico e sanitario, per la durata di 4 anni, in massimo euro 73.000,00, esclusa IVA, dando atto che il costo effettivo sarà esattamente determinato dalla somma dei singoli contratti attuativi e sarà ricompreso nella competente voce del conto economico, relativamente alle annualità 2021-2022-2023-2024;
8. di individuare quale "Responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il Responsabile del Settore Provveditorato, Dr.ssa Daniela Masini;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di garantire l'approvvigionamento dei materiali igienico sanitario per soddisfare le esigenze delle strutture di ARPAT.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 17/12/2020
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 17/12/2020
- Daniela Masini , il proponente in data 17/12/2020
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 18/12/2020
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 18/12/2020

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.), COME DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11.9.2020 N. 120 DI CONVERSIONE CON MODIFICA DEL DECRETO LEGGE 16.7.2020 N. 76, L'ACCORDO QUADRO (CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO), DISCIPLINATO DALL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI ATTUATIVI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE STRUTTURE DI ARPAT, PER LA DURATA MASSIMA DI QUATTRO ANNI.

ARPAT intende svolgere un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare l'operatore economico a cui affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.9.2020 n. 120 di conversione con modifica del decreto legge 16.7.2020 n. 76, l'accordo quadro (art. 54, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in oggetto, alle condizioni di cui al capitolato speciale di appalto (csa) allegato.

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha ad oggetto la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario, per le strutture di ARPAT. Il materiale igienico sanitario deve corrispondere alle caratteristiche descritte nell'allegato A al presente CSA, con particolare riferimento alla caratteristica "ECOLOGICA" dei prodotti in tessuto-carta e i saponi (articoli n. 1, 2, 3, 4, 8 e 10).

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura in oggetto mediante ordini/contratto che verranno attivati da ARPAT durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro.

Il valore dell'accordo quadro è di **euro 73.000,00**, oltre IVA. Fino alla concorrenza del valore dell'accordo quadro, nell'arco dei 4 anni di durata contrattuale, ARPAT potrà emettere appalti attuativi di fornitura alle condizioni offerte nella proposta economica e prevista dal Capitolato speciale di appalto (allegato).

L'accordo quadro avrà la durata massima di 4 anni o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

2. REQUISITI

Per partecipare alla consultazione gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

1) Requisito di ordine generale

a) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei contratti di appalto pubblici;

2) Requisito di ordine professionale

Pagina 1 di 3

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it

per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),

per informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it - per info sul trattamento dati www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

a) **Iscrizione nel** registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine di mercato (requisito di ordine professionale)

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO

Gli operatori economici interessati devono essere iscritti all'indirizzario della piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>), **entro la data del**

Successivamente a tale data, TUTTI gli operatori iscritti, riceveranno dal sistema telematico START un avviso e potranno presentare sulla piattaforma telematica START la propria migliore proposta economica.

La proposta economica dovrà essere formulata secondo le indicazioni ivi previste, mediante utilizzo del fac-simile allegato, e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La proposta economica dovrà essere inserita, a cura dell'operatore economico, sulla piattaforma telematica START e dovrà pervenire entro il [REDACTED].

Per ragioni di celerità del procedimento, saranno considerate irricevibili le proposte pervenute oltre tale termine.

La proposta economica, cioè il prezzo unitario per tipologia di prodotto indicato (in euro, esclusa IVA), si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi all'appalto di cui al Capitolato Speciale di appalto allegato.

4. Criterio di valutazione della proposta

La valutazione delle proposte economiche che perverranno da parte degli operatori economici avverrà, a cura del RUP, sulla base dei migliori condizioni economiche (prezzo complessivo, in euro IVA esclusa), ferma restando la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche indicate nel CSA. A tal fine, prima dell'affidamento, sarà richiesta la documentazione a comprova del possesso delle caratteristiche indicate nel CSA relativamente ai prodotti in tessuto-carta e ai saponi (articoli n. 1, 2, 3, 4, 8 e 10).

5. Modalità di affidamento e stipula contratto

A seguito della valutazione delle proposte pervenute, ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016 e s.m.i. (che dispone l'obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche per affidamenti di importo pari o superiore a euro 5.000,00, oltre IVA), all'affidamento diretto dell'accordo quadro di cui trattasi, mediante utilizzo della piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>).

A seguito dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti richiesti si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica e con firma digitale.

6. Disciplina contrattuale

Le modalità di svolgimento della fornitura e le prescrizioni contrattuali sono previste nel capitolato speciale di appalto allegato.

7. Informazioni

Resta stabilito sin d'ora che, sia il presente avviso, che la presentazione della proposta economica da parte degli operatori economici, non comportano per ARPAT alcun obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi e gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile del Settore Provveditorato.

Il presente avviso unitamente agli allegati viene pubblicato sul profilo committente di ARPAT, <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvio-procedimenti> che rimanda al SITAT regionale:

<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?>

[DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N.](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N)

Il Responsabile del Settore Provveditorato

D.ssa Daniela Masini

Allegati:

- Capitolato speciale di appalto
- Allegato "A" - elenco prodotti
- fac-simile proposta economica

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
50144 Firenze - via Porpora, 22 Tel. 055/32061 - Fax 055/3206324
P.IVA 04686190481

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

accordo quadro (con un solo operatore economico), disciplinato dall'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di materiale igienico sanitario per le strutture di ARPAT, per la durata massima di quattro anni.

Valore dell'accordo quadro: euro 73.000,00, IVA esclusa

Costi della sicurezza da DUVRI: zero euro

CIG:.....

ART. 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento di appalti attuativi per la fornitura di **MATERIALE IGIENICO SANITARIO, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE STRUTTURE DI ARPAT.**

ART. 2. DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà la durata massima di 4 anni o, comunque, fino all'esaurimento del valore contrattuale stabilito in **euro 73.000,00**, esclusa IVA.

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura in oggetto di appalto mediante ordini/contratto che verranno attivati da ARPAT durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento della fornitura avrà la durata di quattro anni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Il valore suddetto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed il quadro economico massimo dell'accordo quadro.

Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il materiale igienico sanitario deve corrispondere alle caratteristiche descritte nell'**allegato A al presente CSA.**

In particolare, per la caratteristica "**ECOLOGICA**" dei prodotti in tessuto-carta e i saponi, descritti nell'allegato A al presente CSA agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 8 e 10 si fa riferimento alle definizioni di cui sotto.

Per **prodotti in tessuto-carta "ecologici"** si intendono i prodotti che rispettano i criteri ecologici definiti per l'assegnazione del marchio **Ecolabel Europeo** (Regolamento CE n. 66/2010) ai prodotti in tessuto-carta (Decisione (UE) 2019/70 della Commissione Europea dell'11 gennaio 2019):

Per **saponi "ecologici"** si intendono i prodotti che rispettano i criteri ecologici definiti per l'assegnazione del marchio **Ecolabel Europeo** ai prodotti cosmetici da sciacquare, già "Saponi, shampoo e balsami per capelli" (Decisione della Commissione 2014/893/CE del 9 dicembre 2014).

I prodotti muniti dell'**Ecolabel Europeo** si presumono conformi alle specifiche tecniche.

ARPAT accetterà qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Per "organismi riconosciuti" si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Per informazioni sull'Ecolabel Europeo:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue>

Per scaricare la Decisione UE/2019/70 relativa ai prodotti in tessuto-carta:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/files/ecolabel/criteri/carta-grafica/decisione-2019-70-prodotti-carta>

Per informazioni sui prodotti in tessuto-carta che hanno ottenuto l'Ecolabel Europeo:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati>

(nel motore di ricerca, per i “Gruppo di prodotti” selezionare “Tessuto carta”)

Per scaricare la Decisione 2014/893/CE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare:

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/files/ecolabel/manuali/prodotti-cosmetici/celex_32014d0893_it_txt.pdf

Per informazioni sui prodotti cosmetici da sciacquare che hanno ottenuto l'Ecolabel Europeo:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati>

(nel motore di ricerca, per i “Gruppo di prodotti” selezionare “Prodotti cosmetici da sciacquare”)

ART. 4. CORRISPETTIVI

Il valore massimo dell'accordo quadro è **euro 73.000,00** (IVA esclusa).

Ciascun ordine di fornitura (appalto attuativo) sarà emesso dalle strutture ordinanti di ARPAT con indicazione del prezzo unitario offerto dall'affidatario per ciascun prodotto per i quantitativi necessari; i prezzi unitari sono comprensivi di ogni onere connesso all'esecuzione di ciascuna fornitura (consegna, trasporto, costo dell'imballaggio, ecc.). I prezzi offerti dall'affidamento si intendono fissi ed invariabili.

Le quantità dei prodotti indicate in sede di richiesta di offerta sono indicative e possono diminuire o aumentare, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Qualora ARPAT avesse la necessità di ordinare prodotti non quotati in gara, ma presenti nel catalogo dell'affidatario, potrà richiedere la relativa quotazione, l'affidamento resta subordinato alla valutazione di congruità del prezzo e, comunque, nel limite massimo del 10% del valore dell'accordo quadro. I corrispettivi saranno computati nel valore massimo dell'Accordo Quadro.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, il catalogo dei prodotti ed il relativo listino prezzi relativo al primo anno di durata dell'accordo quadro e si impegna a presentare i listini prezzi degli anni successivi di durata dell'accordo quadro.

ART. 5. CAUZIONE

L'affidatario, con il quale sarà concluso l'accordo quadro, dovrà costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con l'affidatario fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Nessuna garanzia è dovuta per la stipula dei singoli Appalti attuativi.

ART. 6. - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

In materia di sicurezza l'affidatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di formazione, informazione e addestramento secondo le disposizioni di cui accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi indirizzi applicativi e di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente ove previste e risultanti dal Documento di valutazione dei rischi;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

L'affidatario dovrà garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in vigore. ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere all'Agenzia che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

ART. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali

L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'affidatario.

Nel caso di subappalto, l'appaltatore risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 8. APPALTI ATTUATIVI

L'affidatario è tenuto ad eseguire gli appalti attuativi/ordini di fornitura, richiesti da ogni singola struttura di ARPAT a seguito di emissione di singoli ordini/contratto che conterranno l'elenco degli articoli richiesti e il luogo di destinazione, secondo le modalità, i termini, le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Gli ordini di fornitura (appalti attuativi) saranno emessi, **di norma a cadenza trimestrale (fatti salvi casi di urgenza)**, dalle seguenti strutture di ARPAT:

- Area Vasta Costa – sede Livorno - 57126 – Livorno, Via Marradi, 114
- Area Vasta Sud- sede Siena - 53100 - Siena, Loc. Ruffolo
- Area Vasta Centro – sede Firenze - 50144 – Firenze, Via Petrella 14
- DIREZIONE – **VIA Porpora n. 22 – 50144 - Firenze**

per importi non inferiori a Euro 250,00 (esclusa IVA).

Sono a carico del fornitore e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ART.9. LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA

Le consegne presso le sedi delle strutture ordinanti devono essere effettuate al piano stradale. **L'affidatario dovrà avvisare le strutture ordinanti almeno 1 settimana prima della data di consegna**, per organizzare il facchinaggio del materiale igienico. In mancanza di preavviso, si avverte che il materiale non sarà accettato.

Gli indirizzi delle sedi di ARPAT destinatarie delle forniture sono le seguenti:

- Direzione ARPAT – Via Porpora, 22 – 50144 Firenze
- Dipartimento di Firenze – Via Petrella, 14 – 50144 Firenze
- Settore Mugello – Via Don Sturzo, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
- Dipartimento Circondario Empolese – Via Tripoli, 18 – 50053 Empoli (FI)
- Dipartimento di Prato – Via Lodi, 20 – 59100 Prato
- Dipartimento di Pistoia – Via Baroni, 18 – 51100 Pistoia
- Dipartimento di Livorno – Via Marradi, 114 – 57126 Livorno
- Dipartimento Piombino-Elba –Via Adige, 12 –loc. Montegemoli – 57025 Piombino (LI)
- Dipartimento di Lucca – Via Vallisneri, 6 – 55100 Lucca
- Dipartimento di Massa Carrara – Via del Patriota, 2 – 54100 Massa
- Dipartimento di Pisa – Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 Pisa
- Dipartimento di Arezzo – Viale Maginardo, 1 – 52100 Arezzo
- Dipartimento di Grosseto – Via Fiume, 35 – 58100 Grosseto
- Dipartimento di Siena – Loc. Ruffolo – 53100 Siena

Le consegne dovranno essere evase nel tempo massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo ordine di fornitura.

ART. 10. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Entro 10 giorni solari dalla data di consegna, ARPAT si riserva la possibilità di respingere i prodotti che sono stati rilevati difformi rispetto a quanto ordinato. In tal caso, l'affidatario dovrà **sostituire i prodotti respinti entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta**.

La firma del regolare documento accompagnatorio (bolla di consegna, documento di trasporto) all'atto del ricevimento della merce indica solo l'accertamento della corrispondenza del numero dei prodotti ricevuti.

ART. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate:

“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481”

e trasmesse in forma elettronica tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI** -

e dovranno riportare il numero di CIG derivato e il numero dell'ordine a cui fanno riferimento.

Per ogni appalto attuativo sarà emesso un cig derivato dal cig “padre” dell'accordo quadro. Il cig derivato viene indicato nell'ordine e deve essere indicato nella fattura.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della **scissione dei pagamenti (split payment)**.

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 il valore S “scissione pagamenti”.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla società affidataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società affidataria e degli eventuali subappaltatori.

Il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità della fornitura eseguita dal Responsabile di esecuzione del contratto ed a seguito di emissione di fattura posticipata per ogni singolo ordine.

La verifica di conformità sarà effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo dei prodotti presso la sede della struttura ARPAT destinataria.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012.

ART. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni di ramo d'azienda.

E' consentito il subappalto del contratto nel rispetto della normativa vigente e nel limite del 30% dell'importo complessivo.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi di questo istituto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto durante l'esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà altresì contenere la specificazione delle parti del contratto che l'affidatario intende subappaltare a terzi.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'appaltatore che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso ARPAT.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art.105 D.Lgs 50/2016.

L'affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

E' vietata la cessione dell'accordo quadro e dei singoli appalti attuativi fatti salvi casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'azienda, qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ARPAT il diritto di risolvere rispettivamente il singolo appalto attuativo come pure l'accordo quadro. In tale ipotesi ARPAT si riserva la facoltà di procedere con

esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ARPAT ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa, al fine di consentire di predisporre il relativo atto autorizzatorio.

Le condizioni di modifica del contratto restano regolate dall'art. 106 comma 1, lett. d) punto 2, D.Lgs 50/2016.

ART. 13. INADEMPIENZE E PENALITA' (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto da ARPAT, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). L'affidatario avrà 7 giorni, dalla data di ricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'affidatario non vi ottemperi entro il termine predetto, ARPAT si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC, con richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all'entità delle penali applicate, da detrarre dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze. Si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali come di seguito riportato:

- **mancata o ritardata consegna totale dei prodotti: penale pari all'1 per mille dell'importo ordinato per ogni giorno di ritardo successivo alla data di contestazione;**
- **evasione parziale degli ordini: penale pari al 1 per mille dell'importo dell'ordine non evaso per ogni giorno di ritardo.**

In caso di ritardo nell'espletamento della fornitura tale da comportare inconvenienti, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, ARPAT potrà rivolgersi ad altra ditta addebitando all'affidatario le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con ARPAT. L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo (1/10) del valore dell'accordo quadro, poiché arrivati a questo limite, ARPAT potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere l'accordo quadro (**clausola risolutiva espressa**), senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altro operatore economico, con diritto di rivalsa nei confronti dell'affidatario del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali e le fattispecie di inadempimento sussistono, fatte salve le condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione della fornitura.

Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione della fornitura si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili:

- ◆ condizioni metereologiche di particolare criticità nell'area interessata al trasporto;
- ◆ rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale;
- ◆ scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non consentire l'attivazione di servizi di emergenza.

La comunicazione delle "cause di forza maggiore" sopra elencate dovrà essere fatta al direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire ad ARPAT di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenza.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iiil contratto si intende o di diritto (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- in caso di esito negativo del periodo di prova;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- in caso di cessione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- applicazione di una penale di importo superiore al 10% del valore dell'accordo quadro;
- Reiterate fattispecie di mancata/ritardata/evasione parziale degli ordini di fornitura, cumulativamente per tutte strutture): oltre 10 episodi

Qualora la mancata o ritardata consegna totale dei prodotti o l'evasione parziale dell'ordine si protragga per ulteriori 30 gg., si procederà ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile alla diffida ad adempiere (assegnando un termine non inferiore a 15 gg.); decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio ecc..

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 15. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2020;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2016.

(gli atti sono reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>)

ART. 16. RECESSO DAL CONTRATTO (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può recedere dal contratto (clausola ex art. 1341 del Codice Civile):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore;
- ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

Art. 17- DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto l'appalto non si espleta nei luoghi di giuridica disponibilità di ARPAT.

ART. 18. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

La stipula dell'Accordo Quadro avverrà mediante scrittura privata telematica con firma digitale. L'imposta di bollo assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016, è a carico dell'affidatario. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

La stipula dei singoli appalti attuativi è da intendersi effettuata mediante emissione di singoli ordini di acquisto che fanno fede di contratto (ordini/contratto) e non sono previste spese.

Art. 19 – TRATTAMENTO DATI

ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: <http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy>

ART. 20. FORO COMPETENTE (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 21. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia e alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Allegato "A" elenco prodotti

B	
1	allegato "A" al CSA – Elenco prodotti - INDAGINE DI MERCATO accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario, a ridotto impatto ambientale, per le strutture di ARPAT, per la durata massima di quattro anni.
2	
3	Descrizione articoli
4	SALVIETTE CARTA ASCIUGAMANI MONOUSO PIEGATI a "c" 23x33 -In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I.
5	BOBINA CARTA ASCIUGAMANI A DUE VELI 800 strappi - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I.
6	CARTA ASCIUGA TUTTO A ROTOLI (TIPO SCOTTEX) - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I. .
7	CARTA IGIENICA IN ROTOLI A DUE VELI 200 STRAPPI cm 10x12 c.a. - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I
8	BICCHIERI MONOUSO IN PLASTICA PER USO LABORATORIO da 200 cc
9	CUCCHIAI MONOUSO IN PLASTICA PER USO LABORATORIO
10	PIATTI MONOUSO IN PLASTICA PER USO LABORATORIO , piani o fondi diametro cm 23
11	SAPONE LIQUIDO PER LE MANI CON EROGATORE , conf da 500 ml . - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I
12	SAPONE DISINFETTANTE MANI LIQUIDO CON EROGATORE da 250 ml c.a. LT.1 -
13	SAPONE LIQUIDO PER MANI , confezione da 5 litri da usare negli erogatori - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I
14	ROTOLO DI PELLICOLA TRASPARENTE , rotolo 50 m c.a.
15	ROTOLO DI FOGLIO DI ALLUMINIO per alimenti 150 m c.a.

B	
16	ROTOLO DI FOGLIO DI ALLUMINIO DA LABORATORIO , spessore non inferiore a 0,030 mm, lunghezza 100 mt, larghezza 60 cm (sicuro dal punto di vista igienico e fisiologico, impermeabile a gas e ossigeno, non traspirante, resistente ad acqua, grasso umidità, ai principali agenti chimici, al calore, refrattari e ignifughi)
17	ROTOLO DI FOGLIO DI ALLUMINIO PER ALIMENTI 125 m x 29 h.
18	GUANTI MONOUSO IN LATTICE taglie XL-L-M-S- adatti per utilizzi nei laboratori di analisi chimiche e microbiologiche e per uso alimentare - senza polvere - colore bianco - AQL 1,5
19	GUANTI MONOUSO IN NITRILE taglie XL-L-M-S- adatti per utilizzi nei laboratori di analisi chimiche e microbiologiche e per uso alimentare - senza polvere - colore azzurro - AQL 1,5
20	VASCHETTE IN ALLUMINIO MONOUSO da utilizzare per la preparazione campioni per analisi - dimensioni 320x260x50 mm circa - volume 3260 cc circa - carico di rottura (N/nmq) 130-165
21	VASCHETTE IN ALLUMINIO MONOUSO da utilizzare per la preparazione campioni per analisi - dimensioni 138x205x50 mm circa - volume 900 cc circa
22	VASCHETTE IN ALLUMINIO MONOUSO da utilizzare per la preparazione campioni per analisi - dimensioni 247x147x45 mm circa -
23	VASCHETTE IN ALLUMINIO MONOUSO da utilizzare per la preparazione campioni per analisi - dimensioni 100x125 mm circa -
24	ALCOL ETILICO DENATURATO 90°
25	DASTY ALCOOL conf da 1 litro
26	ACIDO MURIATICO conf da 1 litro
27	DISINFETTANTE TAYFORM conf da 1 litro
28	DISINFETTANTE GEL da 100 ml. A base alcolica con percentuale di etanolo non inferiore al 70%
29	DISINFETTANTE GEL MANI mani da 500 ml. Con erogatore, a base alcolica con percentuale i etanolo non inferiore al 70%
30	DISINFETTANTE GEL MANI , in taniche da 5 lt., a base alcolica con percentuale i etanolo non inferiore al 70%
31	SAPONE PER PIATTI DASTY LEMON conf da 1 litro

B	
32	SAPONE LIQUIDO CONCENTRATO PER PIATTI A MANO , conf. Da 1 Lt
33	DASTY SPRAY PER VETRI conf da 750 ml
34	DASTY CANDEGGINA conf da 5 litri
35	DASTY SGRASSATORE UNIVERSALE conf da 750 ml
36	TECNO OFFICE ml 750 o EQUIVALENTE DETERATIVO SOLVENTE speciale a base di tensioattivi e solventi, formulato per la pulizia rapida di tutte le superfici lavabili, di attrezzature d'ufficio, di mobili metallici o in laminato plastico, scrivanie, telefoni ecc. Elimina sia lo sporco di natura organica (grassi) che inorganica (es. inchiostri). E' particolarmente adatto ad eliminare segni di biro, timbri, pennarelli,
37	SACCHETTI NERI PER RIFIUTI (da pattumiera) 50Lx60H cm
38	SACCHETTI TRASPARENTI DI PLASTICA misura 35/40*50
39	SACCHETTI SPAZZATURA NERI 90X120 GR.130 KG.
40	SPAZZOLINO DA DENTI
41	SPUGNA ACCOPPIATA GIALLO-VERDE

	B	C	D	E	F	G	H
1	PROPOSTA ECONOMICA – AVVISO INDAGINE DI MERCATO finalizzato all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11.9.2020 n. 120 di conversione con modifica del Decreto legge 16.7.2020 n. 76, l'accordo quadro (con un solo operatore economico), disciplinato dall'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario, a ridotto impatto ambientale, per le strutture di ARPAT, per la durata massima di quattro anni.						
2							
3	Descrizione articoli	Totale quantitativi (presunto fabbisogno per 4 anni)	unità di misura	prezzo unitario di riferimento (in euro IVA esclusa)	prezzo unitario proposto (IVA esclusa, in euro) non superiore al prezzo di riferimento	tipo di confezione e quantitativo per ogni confezione	totale importi offerti (in euro, IVA esclusa)
4	SALVIETTE CARTA ASCIUGAMANI MONOUSO PIEGATI a "c" 23x33 -In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I.	60.000	la salvietta	0,0055			0,0000
5	BOBINA CARTA ASCIUGAMANI A DUE VELI 800 strappi - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I.	2.720	la bobina	4,0000			0,0000
6	CARTA ASCIUGA TUTTO A ROTOLI (TIPO SCOTTEX) - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I. .	750	il rotolo	0,5500			0,0000
7	CARTA IGIENICA IN ROTOLI A DUE VELI 200 STRAPPI cm 10x12 c.a. - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I	5.000	il rotolo	0,2000			0,0000
8	BICCHIERI MONOUSO IN PLASTICA PER USO LABORATORIO da 200 cc	3.200	il bicchiere	0,0100			0,0000
9	CUCCHIAI MONOUSO IN PLASTICA PER USO LABORATORIO	900	il cucchiaino	0,0200			0,0000
10	PIATTI MONOUSO IN PLASTICA PER USO LABORATORIO , piani o fondi diametro cm 23	7.500	il piatto	0,0400			0,0000
11	SAPONE LIQUIDO PER LE MANI CON EROGATORE , conf da 500 ml . - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I	680	il flacone	1,9000			0,0000
12	SAPONE DISINFETTANTE MANI LIQUIDO CON EROGATORE da 250 ml c.a. LT.1 -	720	flacone LT1	3,5000			0,0000

	B	C	D	E	F	G	H
13	SAPONE LIQUIDO PER MANI , confezione da 5 litri da usare negli erogatori - In possesso dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o altra etichetta ISO di Tipo I	75	il flacone	6,5000			0,0000
14	ROTOLO DI PELLICOLA TRASPARENTE , rotolo 50 m c.a.	106	il rotolo	3,0000			0,0000
15	ROTOLO DI FOGLIO DI ALLUMINIO per alimenti 150 m c.a.	65	il rotolo	10,0000			0,0000
16	ROTOLO DI FOGLIO DI ALLUMINIO DA LABORATORIO , spessore non inferiore a 0,030 mm, lunghezza 100 mt, larghezza 60 cm (sicuro dal punto di vista igienico e fisiologico, impermeabile a gas e ossigeno, non traspirante, resistente ad acqua, grasso umidità, ai principali agenti chimici, al calore, refrattari e ignifughi	50	il rotolo	150,0000			0,0000
17	ROTOLO DI FOGLIO DI ALLUMINIO PER ALIMENTI 125 m x 29 h.	20	il rotolo	9,3326			0,0000
18	GUANTI MONOUSO IN LATTICE taglie XL-L-M-S- adatti per utilizzi nei laboratori di analisi chimiche e microbiologiche e per uso alimentare - senza polvere - colore bianco - AQL 1,5	23.400	il guanto	0,0290			0,0000
19	GUANTI MONOUSO IN NITRILE taglie XL-L-M-S- adatti per utilizzi nei laboratori di analisi chimiche e microbiologiche e per uso alimentare - senza polvere - colore azzurro - AQL 1,5	258.000	il guanto	0,1350			0,0000
20	VASCHETTE IN ALLUMINIO MONOUSO da utilizzare per la preparazione campioni per analisi - dimensioni 320x260x50 mm circa - volume 3260 cc circa - carico di rottura (N/nmq) 130-165	9.300	la vaschetta	0,3500			0,0000
21	VASCHETTE IN ALLUMINIO MONOUSO da utilizzare per la preparazione campioni per analisi - dimensioni 138x205x50 mm circa - volume 900 cc circa	1.250	la vaschetta	0,2800			0,0000
22	VASCHETTE IN ALLUMINIO MONOUSO da utilizzare per la preparazione campioni per analisi - dimensioni 247x147x45 mm circa -	6.000	la vaschetta	0,3200			0,0000
23	VASCHETTE IN ALLUMINIO MONOUSO da utilizzare per la preparazione campioni per analisi - dimensioni 100x125 mm circa -	1.250	la vaschetta	0,1200			0,0000

	B	C	D	E	F	G	H
24	ALCOL ETILICO DENATURATO 90°	650	flacone LT1	1,8000			0,0000
25	DASTY ALCOOL conf da 1 litro	120	flacone	1,1429			0,0000
26	ACIDO MURIATICO conf da 1 litro	12	flacone	0,7000			0,0000
27	DISINFETTANTE TAYFORM conf da 1 litro	120	flacone	1,5000			0,0000
28	DISINFETTANTE GEL da 100 ml. A base alcolica con percentuale di etanolo non inferiore al 70%	250	flacone	4,9000			0,0000
29	DISINFETTANTE GEL MANI mani da 500 ml. Con erogatore, a base alcolica con percentuale i etanolo non inferiore al 70%	450	flacone	2,4500			0,0000
30	DISINFETTANTE GEL MANI , in taniche da 5 lt., a base alcolica con percentuale i etanolo non inferiore al 70%	15	Tanica 5 lt	25,0000			0,0000
31	SAPONE PER PIATTI DASTY LEMON conf da 1 litro	100	flacone	0,8858			0,0000
32	SAPONE LIQUIDO CONCENTRATO PER PIATTI A MANO , conf. Da 1 Lt	30	flacone	1,5000			0,0000
33	DASTY SPRAY PER VETRI conf da 750 ml	125	flacone	1,0513			0,0000
34	DASTY CANDEGGINA conf da 5 litri	33	tanica	2,9690			0,0000
35	DASTY SGRASSATORE UNIVERSALE conf da 750 ml	120	flacone	1,0513			0,0000
36	TECNO OFFICE ml 750 o EQUIVALENTE DETERSIVO SOLVENTE speciale a base di tensioattivi e solventi, formulato per la pulizia rapida di tutte le superfici lavabili, di attrezzature d'ufficio, di mobili metallici o in laminato plastico, scrivanie, telefoni ecc. Elimina sia lo sporco di natura organica (grassi) che inorganica (es. inchiostri). E' particolarmente adatto ad eliminare segni di biro, timbri, pennarelli,	40	flacone	1,7600			0,0000
37	SACCHETTI NERI PER RIFIUTI (da pattumiera) 50Lx60H cm	150	rotoli	1,5000			0,0000
38	SACCHETTI TRASPARENTI DI PLASTICA misura 35/40*50	300	confezione	2,5000			0,0000
39	SACCHETTI SPAZZATURA NERI 90X120 GR.130 KG.	4	kg	7,0000			0,0000
40	SPAZZOLINO DA DENTI	90	confezione	1,0000			0,0000
41	SPUGNA ACCOPPIATA GIALLO-VERDE	30	confezione 2 pezzi	0,7000			0,0000

	B	C	D	E	F	G	H
42	prezzo complessivo offerto (non superiore a euro 73.000,00, esclusa IVA)						
43							
44							
45	La società						
46	Il Legale rappresentante (firma digitale)						